

**PROPOSTA PIANO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI**

ANNO 2018

A. PREMESSA NORMATIVA

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- ♦ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- ♦ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- ♦ IMU (imposta Municipale propria)
 - Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- ♦ TASI (tributo servizi indivisibili)
 - Componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- ♦ TARI (tassa rifiuti)
 - Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma **704** art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Tares);

L'art. 1 della legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

comma 682 - con **regolamento** da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della componente IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri per la determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

comma 683 - **il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione**, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stessa ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della *lettera b) numero 2) del comma 682* e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

comma 688 - omissis – il versamento della TARI avviene tramite F24 semplificato in quattro rate, e più precisamente: 30 aprile, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 aprile.

comma 689 - con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

comma 690 - la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

comma 691 - i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

comma 692 - il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Tari e Fabbisogni standard

il dipartimento delle Finanze, infatti, ha pubblicato, sul proprio sito internet, le [“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013”](#), rivolte ai Comuni che nel 2018 prenderanno in considerazione, per la determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, anche le risultanze dei fabbisogni standard, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 ([articolo 1](#), comma 653, legge 147/2013).

La Tari è finalizzata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le relative tariffe sono stabilite con delibera del consiglio comunale in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto a cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti e approvato dallo stesso consiglio (o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia).

La disciplina in materia prevede espressamente che nella determinazione delle tariffe deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali (articolo 1, comma 654, legge 147/2013).

A partire dal 2018, i Comuni, nella fissare le tariffe Tari, devono tener conto di un ulteriore elemento: le risultanze dei fabbisogni

standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti (comma 653).

Alla luce del fatto che il 2018 sarà un anno di transizione, essendo il primo in cui verrà applicata la disposizione, il dipartimento, con le Linee guida pubblicate oggi, vuole fornire uno strumento di supporto ai Comuni.

Viene precisato, però, che i comuni che hanno già approvato i propri piani finanziari e, quindi, hanno già deliberato le tariffe Tari, non sono tenuti a rivedere le decisioni già prese.

Le Linee guida, inoltre, chiariscono che:

- le risultanze dei fabbisogni standard a cui fa riferimento il comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “*Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti*” della “*Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni*” del 13 settembre 2016, adottata con il [Dpcm 29 dicembre 2016](#)
- il comma 653 non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, poiché, ad oggi, l’elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a statuto ordinario.
- **Raffronto tra costo effettivo e fabbisogni**
Tuttavia non si può non rilevare come la disposizione, in effetti, non imponga di quantificare i costi inseriti nel piano finanziario in misura pari ai fabbisogni standard, ma solo di tenere conto “anche” delle loro risultanze nella quantificazione dei costi.
- In sostanza, la presenza di un piano finanziario complessivamente superiore al dato del fabbisogno non necessariamente è indicativa del mancato rispetto della previsione normativa, laddove l’ente evidenzia l’assenza della coincidenza delle voci di costo riportate nel piano con quelle considerate invece nella costruzione del fabbisogno standard, come sopra illustrato. Nel caso in cui, invece, anche operando tale analisi di dettaglio, dovesse emergere comunque che le voci di costo effettivo del piano che trovano corrispondenza con le voci di costo che compongono il fabbisogno standard siano ancora superiori a quest’ultime, l’ente potrebbe giustificare tale circostanza.

Per quanto riguarda il Comune di Viticuso le entrate sono inferiori ai costi standard quindi è rispettato il suddetto parametro

B. MODELLO GESTIONALE E SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il Comune di Viticuso provvede alla gestione dei servizi di igiene urbana attraverso la gestione diretta, per quanto riguarda la raccolta, mentre provvede allo smaltimento attraverso una società interamente pubblica partecipata dal Comune di Viticuso unitamente ad altri 90 Comuni della Provincia di Frosinone e la Provincia di Frosinone, la SAF che si occupa dei servizi di raccolta rifiuti in forma differenziata; smaltimento, recupero o riciclo delle frazioni differenziate dei rifiuti mediante impianti e centri autorizzati; etc.).

Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico viene direttamente dai dipendenti dell'ente, e con mezzi propri.

Di seguito si descrivono i principali aspetti dell'organizzazione dei predetti servizi allo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima parte.

1. Spazzamento strade

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali.

Per quanto riguarda lo spazzamento meccanizzato, la pulizia è effettuata nelle varie zone a necessità, lo spazzamento manuale viene effettuato dal lunedì al sabato, il personale minimo addetto ai servizi in questione è composto da:

PERSONALE:	1 autista part time
AUTOMEZZI:	1 autocompattatore
	1 trattrice
	1 trattore

Nel servizio di spazzamento meccanizzato è compreso l'obbligo di: spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto, materiale che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti con trasporto dei rifiuti raccolti presso un impianto autorizzato.

2. Raccolta dei rifiuti

Il servizio, su tutto il territorio comunale attraverso la raccolta dei rifiuti presenti nei relativi contenitori;

La raccolta dei rifiuti ha frequenza bisettimanale;

3. Raccolta differenziata

È effettuato il servizio di raccolta di carta, cartone e vetro. Tale servizio ha frequenza settimanale in giorni fissi attraverso lo svuotamento dei contenitori di varie capacità per il vetro, in sacchi di carta, o scatole di cartone per carta e cartone.

È Questo servizio è svolto in forma associata con la Comunità Montana di Atina (FR) attraverso il pagamento di una quota annua fissa.

C. ASPETTI ECONOMICI

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto nell'art. 14 del Decreto Legge n.201/2011, convertito nella L. 214/2011. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come da allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda. Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.

Previsione dei costi anno 2018

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 2.200,00
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 6.000,00
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 17.000,00
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 1.300,00
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 0,00
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	€ 2.000,00	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	€ 11.000,00	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come	€ 800,00	

	elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		€ 0,00
	Acc Accantonamento		€ 0,00
	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		€ 0,00
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€ 0,00	Voce libera 2 € 0,00
	Voce libera 3	€ 0,00	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4	€ 0,00	Voce libera 5 € 0,00
	Voce libera 6	€ 0,00	
Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento			0,00 %
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn			0,00 %
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ 40.300,00	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€ 26.500,00
		TV - Totale costi variabili $\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€ 13.800,00

N.B. non si è applicato il tasso di inflazione programmata (IPN) in quanto i costi esposti sono già riferiti all'anno 2017.

La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è avvenuta sulla base della presunzione di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, calcolata come da Linee guida del Ministero delle Finanze, applicando i KD utilizzati per la definizione delle tariffe variabili di ciascuna categoria delle utenze non domestiche alla corrispondente superficie in mq per ciascuna delle medesime categorie.

Per differenza tra quantitativo totale di rifiuti prodotti e rifiuti derivati dalla utenze non domestiche, si è desunto il quantitativo per le utenze domestiche.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Per tali tariffe, il coefficiente utilizzato per la definizione della parte fissa (Ka) è determinato per legge in base alle dimensioni del Comune ed alla sua collocazione geografica. Diversamente il coefficiente per la definizione della parte variabile (Kb) è stato determinato per ciascuna categoria di utenza (in base al numero di componenti il nucleo familiare), come da linee guida emanate dal MEF, sommando ai valori minimi previsti per tali coefficienti (DPR 158/1999), l'85% della differenza tra i valori massimi ed i valori minimi dei medesimi coefficienti.

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	14.821,00	0,84	195,00	0,60	0,488289	56,082383
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	9.414,00	0,78	100,00	0,80	0,453411	74,776511
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	2.160,00	1,00	22,00	0,90	0,581297	84,123574
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1.484,00	0,90	12,00	0,90	0,523167	84,123574
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	403,00	0,88	2,00	1,00	0,511541	93,470638
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE + 75 ANNI	40,00	0,79	1,00	0,57	0,463875	53,278264
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAG. (-183 GG)	111,00	0,79	2,00	0,57	0,463875	53,278264
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-AIRE (+ SEI MESI ESTERO)	174,00	0,79	2,00	0,57	0,463875	53,278264

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Per tali tariffe, i coefficienti utilizzati per la definizione della parte fissa (Kc) e della parte variabile (Kd) sono stati determinati per ciascuna categoria di utenza (in base alla destinazione degli immobili interessati), come da linee guida emanate dal MEF, sommando ai valori minimi previsti per tali coefficienti (DPR

158/1999), l'85% della differenza tra i valori massimi ed i valori minimi dei medesimi coefficienti.

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	33,00	1,80	1,00	0,597948	1,179857
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	522,00	2,90	2,00	0,963362	2,359714
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	128,00	1,80	2,00	0,597948	2,359714
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	680,00	1,80	0,00	0,597948	0,000000